

# **BStGer RR.2013.252 vom 9. Januar 2014**

Bundesstrafgericht, 2014-01-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_RR.2013.252](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2013.252)

FR: TPF RR.2013.252 du 9 janvier 2014

IT: TPF RR.2013.252 del 9 gennaio 2014

## **Regeste**

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): conclusione del procedimento penale all'estero.

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

### **E. 1.2**

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu-

- 4 -

ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2012). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

### **E. 1.3**

Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell'autorità cantonale d'esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La legittimazione del ricorrente è per contro data unicamente per quanto riguarda la trasmissione all'autorità rogante della documentazione bancaria relativa al conto n. 1, presso la banca E., di cui il ricorrente è titolare (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).

### **E. 2**

Il ricorrente sostiene che, essendo oramai intervenuta, nell'aprile 2013, una sentenza definitiva pronunciata dalla Corte di cassazione per i fatti posti alla base della rogatoria oggetto della presente procedura, la domanda di assistenza sarebbe divenuta priva d'oggetto e la trasmissione della documentazione litigiosa non potrebbe più avere luogo. L'autorità rogante non avrebbe più la legittimazione per richiedere tale documentazione, richiesta che si scontrerebbe con i principi del *ne bis in idem* e della specialità.

- 5 -

### **E. 2.1**

Una rogatoria diventa priva d'oggetto quando lo Stato richiedente la ritira espressamente oppure se la procedura all'estero si è nel frattempo conclusa con una sentenza passata in giudicato (DTF 113 Ib 157 consid. 5a; sentenze del Tribunale federale 1A.253/2006 del 4 febbraio 2008, consid. 5; 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007, consid. 2.9; 1A.52/2006 dell'8 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.47/2006 del 1° febbraio 2007, consid. 3.2; v. anche ROBERT ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 3a ediz., Berna 2009, n. 307 e giurisprudenza citata).

### **E. 2.2**

In concreto, invitata dall'autorità d'esecuzione a pronunciarsi sullo stato della procedura all'estero a carico del ricorrente, l'autorità rogante, pur confermando il suo interesse alla trasmissione della documentazione oggetto della decisione impugnata, ha dichiarato che "la condanna irrevocabile dell'Avvocato A. non ha portato al recupero delle somme sottratte; appare pertanto evidente l'attualità e l'utilità di un esame dei conti, se non altro per verificare il transito o il trasferimento sui predetti conti di fondi di illecita o dubbia provenienza o, in ogni caso, nella disponibilità del condannato e, come tali, da riprendere" (v. act. 9.1). Da questa formulazione non emerge in maniera chiara a che titolo sarebbe ancora utile questa documentazione, segnatamente se si tratterebbe di una procedura indipendente di confisca, di per sé ipotizzabile anche in presenza, come in casu, di una condanna definitiva, oppure di altre forme confiscatorie non assimilabili ad una causa penale (v. ad es. sentenza del Tribunale penale federale RR.2013.193-196 del 6 dicembre 2013, consid. 3.2 e 3.3). In questo senso la decisione impugnata, stanti le vaghe informazioni fornite dall'autorità rogante, non merita tutela. Ciò non toglie che quest'ultima debba essere messa in condizione di meglio precisare la natura della procedura da essa ventilata, non da ultimo in ossequio allo spirito della CRic e del principio della buona fede tra Stati. Ne consegue che, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso va accolto nel senso dei considerandi e che spetterà all'autorità d'esecuzione meglio chiarire con l'autorità estera la natura e le precise condizioni della procedura ipotizzata nella lettera dell'8 ottobre 2013. Sulla base di queste informazioni essa emanerà una nuova decisione, la quale soggiacerà alle usuali vie ricorsuali. Va da sé che nel frattempo la documentazione litigiosa

rima- ne sotto sequestro.

### **E. 3.1**

Visto l'esito della procedura, non si riscuote tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 5'000.--.

- 6 -

### **E. 3.2**

Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 10 RSPPF). L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Davanti alla Corte dei reclami penali, se l'avvocato non presenta alcuna nota delle spese al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, il giudice fissa l'onorario secondo libero apprezzamento (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nel caso concreto si giustifica di fissare in favore del ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- (IVA compresa), la quale è messa a carico del Ministero pubblico ticinese in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.

- 7 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.